

UNIPOLSAI VITA

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costant (tariffa U20017) – per Assicurati Fumatori e Non Fumatori

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- a) Nota Informativa
- b) Condizioni di Assicurazione
- c) Glossario
- d) Modulo di Proposta

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



NOTA INFORMATIVA

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI (Tariffa U20017)

<u>La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.</u>

<u>Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del</u> contratto.

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2017

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A. (di seguito "Società"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso l'IVASS al n. 046
- b) Sede Legale in Via Stalingrado, 45 40128 Bologna (Italia)
- c) Recapito telefonico 051.5077111, fax 051.7096584, siti internet www.unipolsai.com www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica assistenzavita@unipolsai.it
- d) La Società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; numero di Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione presso l'IVASS: Sez. I n. 1.00006.

Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi anche del tramite dell'Intermediario incaricato dalla Società al quale è assegnata la competenza sul contratto (l'elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse <u>a mezzo lettera raccomandata</u> direttamente a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. –Vita Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui il contratto fa riferimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Le informazioni si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2016:

- patrimonio netto: 5.528.469.295.01 euro
- capitale sociale: 2.031.456.338,00 euro
- totale delle riserve patrimoniali: 3.117.825.796,04 euro

L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Per le modifiche relative alle informazioni sulla Società e sulla situazione patrimoniale si rinvia al sito internet: www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto qui descritto è un'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti per tutta la durata del contratto, a condizioni tariffarie differenziate in base all'abitudine al fumo

dell'Assicurato. Il Contraente beneficerà dell'applicazione di condizioni tariffarie migliori qualora l'Assicurato dichiari di essere non fumatore.

La durata può essere fissata da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni, con un'età massima dell'Assicurato a scadenza di 75 anni.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

PRESTAZIONE PRINCIPALE (garanzia principale)

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

Capitale: in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

GARANZIE COMPLEMENTARI

<u>Capitale in caso di morte per infortunio</u> (formula "duplice protezione"): in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza, dovuto a infortunio, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale, indicato in polizza, pari a quello assicurato dalla garanzia principale.

Capitale in caso di morte per infortunio con possibilità di raddoppio in caso di morte per incidente stradale (formula "triplice protezione"): in caso di decesso dell'Assicurato, prima della scadenza, dovuto a infortunio, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati di un ulteriore capitale, indicato in polizza, pari a quello assicurato dalla garanzia principale, che viene raddoppiato qualora il decesso sia dovuto ad incidente stradale.

Le garanzie complementari saranno prestate dalla Società su richiesta del Contraente a condizione che l'età dell'Assicurato alla decorrenza delle garanzie stesse non sia superiore a 70 anni.

GARANZIE ACCESSORIE

"Garanzia di Famiglia" ("G.F.")

<u>Capitale in caso di morte</u> anche di un Secondo Assicurato: qualora, contemporaneamente o successivamente alla morte dell'Assicurato oppure nelle 24 ore immediatamente precedenti la morte dell'Assicurato, ma comunque entro la scadenza, si verifichi il decesso della persona designata in polizza quale Secondo Assicurato, il pagamento di un ulteriore capitale, indicato in polizza, ai figli superstiti della coppia costituita dall'Assicurato e dal Secondo Assicurato stesso. Tale capitale è pari al capitale assicurato dalla garanzia principale con il limite massimo di 150.000,00 euro.

La garanzia accessoria sarà prestata dalla Società su richiesta del Contraente a condizione che l'età dell'Assicurato e del Secondo Assicurato alla scadenza non sia superiore a 65 anni e che a tale data la differenza di età tra Assicurato e Secondo Assicurato non sia superiore a 25 anni.

<u>Limitatamente alla prestazione principale sopra descritta</u>, è facoltà della Società offrire al Contraente l'opportunità di effettuare <u>l'adeguamento volontario</u> (A.V.) del contratto agli anniversari della data di decorrenza, mediante adesione ad un'assicurazione A.V. nella stessa forma tariffaria, aumentando l'importo complessivo del capitale assicurato e del relativo premio annuo dovuto per la durata residua del contratto stesso.

Si rinvia agli Artt. 1, 25 e 26 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni e garanzie.

Il contratto richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica ed accertamenti sanitari diversificati in base al capitale assicurato, definiti dalla Società.

Il Contraente potrà beneficiare dell'applicazione di condizioni tariffarie migliori qualora, in presenza di capitali complessivamente assicurati inferiori a 400.000,00 euro, siano presentati alla Società accertamenti sanitari delle condizioni di salute dell'Assicurato di livello superiore, in quanto più approfonditi a parità di capitale assicurato, rispetto a quelli richiesti dalla Società per la valutazione del rischio. Per "capitale complessivamente assicurato" s'intende il cumulo di capitali assicurati anche con altri contratti Vita stipulati con la Società. Si rimanda per i dettagli all'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione.

È tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, <u>ma in tal caso</u> <u>l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi</u>.

Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.

Per Assicurandi che hanno più di 60 anni alla sottoscrizione della Proposta o che avranno più di 70 anni alla scadenza del contratto, è sempre obbligatoria la visita medica.

La Società si riserva la facoltà di accettare i rischi applicando eventuali sovrappremi o di rifiutare i rischi stessi.

Si rinvia agli Artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi a periodi di sospensione o limitazione della copertura assicurativa.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere le raccomandazioni ed avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario, contenute in Proposta.

4. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato, nonché al suo stato di salute, al livello degli accertamenti sanitari compiuti, al suo comportamento relativamente al fumo ed alle sue abitudini di vita (professione, sport), che possono comportare l'applicazione di sovrappremi.

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio annuo anticipato, di importo costante, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio annuo può essere modificato nel corso della durata contrattuale per l'adesione da parte del Contraente all'adeguamento volontario del contratto <u>eventualmente proposto dalla Società (assicurazioni A.V.)</u>.

Ogni versamento deve essere effettuato dal Contraente, anche tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
- bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società o l'Intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità.

Il premio annuo può essere anche frazionato in rate semestrali o mensili, senza applicazione di costi di frazionamento.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi trattenuti dal premio e posti a carico del Contraente sono i seguenti:

- costo fisso annuo a titolo di gestione: pari a 50,00 euro
- <u>costi in percentuale</u> a titolo di acquisizione, gestione e incasso: è applicato al premio annuo relativo alla prestazione principale (al netto del costo fisso), pari a 16,00%
- costi di emissione trattenuti, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: 50,00 euro.

In caso di visita medica e di eventuali ulteriori accertamenti sanitari, laddove previsti, i relativi costi sono totalmente a carico del Contraente e saranno pari alla tariffa applicata dalla/dal struttura sanitaria/medico a cui lo stesso intenderà rivolgersi.

000___000

Si riporta di seguito la quota-parte percepita in media dagli intermediari con riferimento ai costi di cui al precedente punto:

Quota parte percepita in me	edia dagli intermediari
Punto 5.1.1	41,01%

6. Sconti

Il contratto non prevede l'applicazione di sconti di premio.

7. Regime fiscale

Il regime fiscale del presente contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

Trattamento fiscale dei premi

I premi assicurativi vita non scontano alcuna imposta. Sono soggetti ad un'imposta del 2,5% i premi aventi natura diversa (e complementare).

Sulla parte di premio relativo al caso di morte, è consentita una detrazione d'imposta ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge (art. 15, comma 1, lett. f) e comma 2 del D.P.R. 917/86).

Tassazione delle somme corrisposte

I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le somme percepite in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia agli Artt. 8 e 10 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

È facoltà del Contraente sospendere il pagamento dei premi con l'effetto che, se il premio non viene pagato entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, il contratto si risolve di diritto con la perdita di quanto già versato.

Si rinvia all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Entro un anno dalla sospensione si ha comunque diritto di richiedere la riattivazione del contratto.

Si rinvia all'Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Revoca della proposta

Fino a quando il contratto non sia concluso, il proponente può revocare la Proposta già sottoscritta, dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della Proposta sottoscritta. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca, la Società provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, diminuito di 50,00 euro a fronte dei costi effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto indicati nella Proposta, nell'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione ed al punto 5.1.1 della sezione C della presente Nota Informativa.

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Si rinvia all'Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione in cui è riportato l'elenco dei documenti da presentare alla Società per la liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta completa.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

La normativa vigente prevede che gli importi dovuti dalla Società che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, se non adeguatamente sospeso o interrotto, siano devoluti ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).

13. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI) Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di Polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

<u>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet</u> dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet

http://ec.europa.eu/internal market/fin-net/members en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto:
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

16. Comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato alla Società

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società modifiche di professione dell'Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto (Art.1926 del Codice Civile).

Se l'Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizi o ricominci a fumare in corso di contratto anche sporadicamente, è tenuto, insieme al Contraente, a darne comunicazione scritta tramite lettera raccomandata alla Società.

Se l'Assicurato, dichiaratosi fumatore, passa allo stato di non fumatore in corso di contratto, il medesimo ed il Contraente possono darne comunicazione scritta tramite lettera raccomandata alla Società.

17. Informativa in corso di contratto

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.unipolsai.it), un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. La Società comunicherà per iscritto ai Contraenti le modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo derivanti da future innovazioni normative. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate per iscritto o, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

18. Conflitto di interessi

La presente sezione è dedicata alla descrizione di possibili situazioni di conflitto di interessi della Società, anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tali fini la Società identifica, quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi, tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del Gruppo Unipol o con terzi con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti - anche derivanti dalla prestazione congiunta di servizi da parte delle società del Gruppo Unipol.

Per questo tipo di contratto non si rilevano situazioni di conflitto di interessi in capo alla Società.

Pur in presenza di situazioni di conflitto di interesse, la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. **Direttore Generale**

Matteo Laterza

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI (Tariffa U20017)

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2017

Premessa

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto stabilito nel documento di polizza e nelle eventuali appendici firmate dalle parti;
- dalle disposizioni della legge italiana.

Il presente contratto prevede condizioni tariffarie differenziate in base all'abitudine al fumo dell'Assicurato.

Il Contraente potrà beneficiare dell'applicazione di condizioni tariffarie migliori qualora:

- √ l'Assicurato si dichiari non fumatore ai sensi dell'Art. 2;
- ✓ in presenza di un capitale complessivamente assicurato inferiore a 400.000,00 euro, siano presentati alla Società accertamenti sanitari delle condizioni di salute dell'Assicurato di livello superiore, in quanto più approfonditi a parità di capitale complessivamente assicurato, rispetto a quelli richiesti dalla Società per la valutazione del rischio.

La combinazione tariffaria applicata al contratto secondo i parametri dettagliati all'Allegato A delle presenti Condizioni di Assicurazione sarà indicata in Polizza.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, PRESTAZIONI ASSICURATE

Il contratto ha per oggetto l'assicurazione temporanea in caso di morte a capitale e premio annuo costanti per tutta la durata del contratto.

La Società si impegna a corrispondere il capitale assicurato ai Beneficiari designati nel caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto non è prevista la liquidazione di alcuna prestazione: il contratto si estingue ed i premi pagati restano acquisiti alla Società a fronte del rischio corso.

Il capitale assicurato è indicato nel documento di polizza ed è stabilito, alla data di decorrenza del contratto, in funzione dell'età, dello stato di salute, delle abitudini di vita e dell'abitudine al fumo dell'Assicurato, del premio e della durata contrattuale.

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto è determinata in anni interi, con riferimento alla stessa data di decorrenza del contratto ed all'anniversario di nascita più vicino, trascurando la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi e considerando come anno intero la frazione di anno superiore al semestre.

La prestazione prevista dall'assicurazione principale per il caso di premorienza dell'Assicurato, descritta nel presente articolo, può essere integrata, su richiesta del Contraente, da quelle complementari ed accessorie previste dall'Art. 25 e dall'Art. 26.

ART. 2 DEFINIZIONE DI NON FUMATORE

Ai fini del presente contratto è considerato non fumatore colui che non ha mai fumato o fatto uso di tabacco nei 24 mesi che precedono la sottoscrizione della Proposta o la data della comunicazione, in corso di contratto, dell'eventuale passaggio dallo stato di fumatore a quello di non fumatore di cui all'Art. 5 delle presenti Condizioni.

Lo stato di non fumatore risulta indicato in Proposta, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato

Alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato si applica quanto stabilito dal successivo Art. 6.

ART. 3 VERIFICA DELLO STATO DI NON FUMATORE IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si riserva la facoltà di verificare l'effettiva permanenza dello stato di non fumatore dell'Assicurato, richiedendo, ai fini del pagamento ai Beneficiari del capitale assicurato, la documentazione di carattere sanitario che fosse necessaria per la suddetta verifica. A tal fine l'Assicurato deve preventivamente consentire alla Società tutte le indagini che essa ritenga necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Qualora venga accertato che, nel corso della durata contrattuale, si sia verificata la perdita dello stato di non fumatore dell'Assicurato senza che il medesimo ed il Contraente abbiano adempiuto l'obbligo della relativa comunicazione, la Società agirà come previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 4 PASSAGGIO DALLO STATO DI NON FUMATORE A QUELLO DI FUMATORE

Se l'Assicurato, dichiaratosi non fumatore, ai sensi del precedente Art. 2, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo ed il Contraente sono tenuti <u>a darne comunicazione scritta entro trenta giorni</u> all'Intermediario cui è assegnato il contratto oppure <u>tramite lettera raccomandata</u> a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Vita Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna

In tale caso la Società provvederà a rideterminare il premio annuo o il capitale assicurato.

Il nuovo premio, o il nuovo capitale assicurato, viene calcolato applicando le corrispondenti condizioni tariffarie, relative agli Assicurati fumatori, in base all'età e alla durata iniziale del contratto in essere.

La variazione dell'importo del premio, o dell'ammontare del capitale assicurato, ha effetto a partire dalla data di scadenza del primo premio o premio di rata successivi alla data di ricevimento della comunicazione del cambio di stato e risulterà da appendice contrattuale. Con effetto dalla medesima data di scadenza il contratto si risolverà di diritto, se decorso un mese dal ricevimento della comunicazione l'appendice contrattuale non è stata sottoscritta dalle parti.

In caso di mancata comunicazione del cambiamento delle abitudini al fumo dell'Assicurato, <u>la Società in caso di sinistro agirà come previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.</u>

ART. 5 PASSAGGIO DALLO STATO DI FUMATORE A QUELLO DI NON FUMATORE

Se l'Assicurato, dichiaratosi fumatore, passa allo stato di non fumatore ai sensi del precedente Art. 2, il medesimo ed il Contraente possono darne comunicazione scritta all'Intermediario cui è assegnato il contratto oppure tramite lettera raccomandata indirizzata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. –Vita Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna.

In tale caso la Società provvederà a rideterminare il premio annuo da corrispondersi per garantire la copertura prevista.

<u>La variazione ha effetto</u> a partire dal primo premio o premio di rata aventi scadenza successiva alla data di ricevimento della comunicazione del cambio di stato e risulterà da appendice contrattuale.

Nel caso di successiva perdita dello stato di non fumatore, vale quanto espresso nel precedente Art. 4.

ART. 6 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato debbono essere veritiere, esatte e complete.

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato hanno valore essenziale per la valutazione del rischio e per il consenso alla stipulazione del contratto; pertanto, <u>le risposte alle domande formulate con apposito</u> questionario devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenze si applicano gli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta comunque, al momento del pagamento, la rettifica delle somme dovute dalla Società in base all'età reale.

Eventuali dichiarazioni rese o informazioni comunque fornite e/o acquisite relativamente a contratti di assicurazione infortuni e/o malattia o altre assicurazioni vita stipulati con la stessa Società, non dispensano dall'obbligo di rappresentare in modo veritiero, esatto e completo la reale entità del rischio, con riferimento al presente contratto di assicurazione sulla vita.

ART. 7 BENEFICIARI

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari e revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione. La designazione dei Beneficiari può essere fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto con apposita clausola, inserita in polizza, o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Società o per testamento ed è revocabile o modificabile nelle stesse forme precisando i Beneficiari ed il contratto per i quali viene effettuata la revoca o la modifica.

In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (Art. 1920 del Codice Civile).

ART. 8 DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

La data di decorrenza del contratto è indicata in polizza ed è la data in cui ha inizio la durata contrattuale.

L'assicurazione entra in vigore a condizione che sia stato pagato il premio o il primo premio di rata:

- dalle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto,

ovvero

- dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, se la stessa sia successiva a quella in cui il contratto è concluso.

Qualora il versamento del premio venisse effettuato dopo le date di cui ai due punti precedenti, l'assicurazione entrerà in vigore alle ore 24.00 del giorno del versamento del premio.

In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie previsti al successivo Art. 12.

ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza dello stesso.

Il contratto si estingue nei seguenti casi:

- a) esercizio del diritto di recesso
- b) decesso dell'Assicurato, e, nel caso di abbinamento della garanzia accessoria, anche del Secondo Assicurato
- c) mancato pagamento dei premi
- d) scadenza.

Il contratto estinto non può più essere riattivato, fatto salvo, per il punto c), quanto indicato al successivo Art. 16.

ART. 10 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione scritta dell'accettazione della Proposta dalla Società o, in mancanza, nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta da entrambe le parti ovvero la Società abbia consegnato al Contraente la polizza dalla stessa sottoscritta.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso dandone comunicazione a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

<u>a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto</u> compresa la Divisione a cui il contratto fa riferimento.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'eventuale imposta sulle assicurazioni e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, diminuito di 50,00 euro a fronte dei costi effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto, indicati nella Proposta e al successivo Art. 14.

ART. 11 RISCHIO DI MORTE. ESCLUSIONI

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, salvo quanto di seguito indicato.

È escluso dalla garanzia il decesso causato direttamente o indirettamente da:

- a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o qualsiasi operazione militare;
- d) atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile, a cui l'Assicurato non ha preso parte attiva:
 - 1. nel caso in cui tali situazioni fossero già esistenti al momento dell'arrivo dell'Assicurato nel territorio di accadimento

oppure

- 2. nel caso in cui l'Assicurato si trovasse nel territorio di accadimento all'inizio delle ostilità ed il decesso avvenisse dopo 14 giorni dall'inizio delle stesse;
- e) eventi causati da: contaminazioni chimiche, armi nucleari, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- f) partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con possesso di patente scaduta da non più di dodici mesi;
- h) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- i) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- j) atti contro la persona dell'Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- k) trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio o malattia ovvero per i quali non esista prova di prescrizione o di consiglio di un medico.

In questi casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a), per il quale non è previsto alcun rimborso, il contratto si risolve, si risolvono parimenti le eventuali garanzie complementari e/o accessorie e la Società rimborsa al Contraente una somma pari all'ammontare dei premi versati per l'assicurazione principale.

ART. 12 CARENZE PER LE ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE

La piena copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita

medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società, accettandone modalità ed oneri.

Nel caso in cui l'Assicurato, previo assenso della Società, decida di non sottoporsi a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti, <u>viene applicato un periodo di carenza</u> - che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione o di riattivazione del contratto - secondo quanto previsto ai successivi punti 12.1 e 12.2 del presente articolo.

Si sottolinea che la mancata sottoposizione a visita medica non implica in alcun modo rinuncia da parte della Società ad accertare le effettive condizioni di salute dell'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto. Per tale ragione in caso di decesso dovrà essere fatta pervenire alla Società la documentazione prevista al successivo Art. 21.

Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel testo della polizza stessa, l'applicazione dei periodi di carenza di cui ai successivi punti 12.1 e 12.2 del presente articolo, avverrà tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle corrispondenti date di entrata in vigore dei contratti sostituiti.

12.1. ASSICURAZIONE CASO MORTE SENZA VISITA MEDICA – Clausola 02 (valida unicamente se espressamente richiamata nel testo di polizza)

La copertura assicurativa risulta esclusa per un periodo di carenza di 180 giorni, che decorre dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di riattivazione.

Il periodo di carenza non si applica qualora la morte dell'Assicurato avvenga per conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza del periodo di carenza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica, ebola;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza del periodo di carenza;
- c) di infortunio avvenuto dopo la data di decorrenza del periodo di carenza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art. 11) l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come consequenza la morte.

Il periodo di carenza viene esteso a cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'assicurazione <u>o dalla data di riattivazione</u> qualora la morte sia dovuta ad infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.

Durante il periodo di carenza, in caso di morte dell'Assicurato, il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente una somma pari all'ammontare dei premi versati per l'assicurazione principale.

12.2. ASSICURAZIONE CASO MORTE CON VISITA MEDICA IN ASSENZA DEL TEST HIV – Clausola 11 (valida unicamente se espressamente richiamata nel testo di polizza)

Nei casi in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, <u>abbia rifiutato di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, rimane convenuto che se il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sette anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla data di riattivazione e sia dovuto ad infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate, il contratto si risolve e la Società rimborsa al Contraente una somma pari all'ammontare dei premi versati per l'assicurazione principale.</u>

ART. 13 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio annuo di importo costante, il cui ammontare non può essere inferiore a 150,00 euro.

Il premio annuo convenuto alla stipulazione dovrà essere corrisposto anticipatamente all'inizio di ogni anno assicurativo, contro quietanza emessa dalla Società, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Il pagamento del premio, a scelta del Contraente, può essere frazionato in rate mensili o semestrali, senza applicazione di costi di frazionamento.

Il Contraente ha la facoltà di cambiare il frazionamento del premio all'anniversario della data di decorrenza

del contratto. <u>Tale scelta dovrà essere comunicata con un preavviso di novanta giorni qualora il pagamento del premio venga effettuato tramite Addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit).</u>

Ogni versamento deve essere effettuato dal Contraente, anche tramite il competente Intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
- bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario la Società o l'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità.

In caso di frazionamento mensile del premio, qualora il Contraente abbia richiesto, alla sottoscrizione del contratto, che <u>il pagamento venga effettuato tramite Addebito diretto SDD, le prime tre rate mensili dovranno essere corrisposte in via anticipata e in unica soluzione</u> tramite una modalità di pagamento diversa da Addebito diretto SDD.

Il premio annuo può essere modificato nel corso della durata contrattuale per l'adesione da parte del Contraente all'adeguamento volontario del contratto <u>eventualmente proposto dalla Società (assicurazioni</u> A.V.), di cui al successivo Art. 24.

La Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all'incasso al domicilio del Contraente. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

ART. 14 COSTI SUL PREMIO

I costi trattenuti dal premio e posti a carico del Contraente sono i seguenti:

- costo fisso annuo a titolo di gestione: pari a 50,00 euro
- <u>costi in percentuale</u> a titolo di acquisizione, gestione e incasso: è applicato al premio annuo relativo alla prestazione principale (al netto del costo fisso), pari a 16,00%
- costi di emissione trattenuti, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: 50,00 euro.

ART. 15 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE

Il mancato pagamento dei premi, o dei premi di rata, determina, trascorsi trenta giorni dalla relativa scadenza, la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalle ore 24,00 di quest'ultima data e i premi pagati restano acquisiti alla Società.

ART. 16 RIPRESA DEL PAGAMENTO DEL PREMIO: RIATTIVAZIONE

Entro 180 giorni dalla scadenza del primo premio di rata o del primo premio non pagato, il Contraente ha diritto di riattivare il contratto pagando i premi di rata o i premi arretrati.

Trascorso tale periodo ed <u>entro un anno dalla scadenza del primo premio o premio di rata non pagato, la riattivazione è possibile alle seguenti condizioni:</u>

- richiesta scritta del Contraente e compilazione dell'apposito questionario sullo stato di salute dell'Assicurato;
- accettazione scritta della Società, che si riserva però il diritto, prima di dare il proprio consenso, di verificare lo stato di salute dell'Assicurato e di richiedere anche eventuali nuovi accertamenti e controlli sanitari.

Qualora la Società accetti di riattivare il contratto senza visita medica <u>si applicherà un periodo di carenza</u> come previsto al precedente Art. 12.

Alle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato in sede di riattivazione del contratto si applica quanto stabilito dal precedente Art. 6.

L'operazione di riattivazione comporta il pagamento di tutti i premi di rata arretrati in un'unica soluzione.

La riattivazione del contratto ripristina – con effetto dalle ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento dell'ammontare dovuto – i valori contrattuali delle prestazioni come se non si fosse verificata l'interruzione del piano di versamento dei premi.

Trascorso un anno dalla scadenza del primo premio o del primo premio di rata non pagato, il contratto non può più essere riattivato, e si intenderà estinto alla data stabilita dal precedente Art. 15.

ART. 17 RISCATTO E RIDUZIONE

Non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

ART. 18 OPZIONI

Non sono previste opzioni.

ART. 19 PRESTITI

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

ART. 20 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto solo previo espresso consenso della Società, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, <u>devono risultare dalla polizza o appendice alla stessa</u> ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, <u>le operazioni di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore</u> pignoratizio o vincolatario.

ART. 21 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Le richieste di liquidazione devono essere consegnate alla Società anche attraverso l'Intermediario al quale è assegnata la competenza sul contratto, o inviate direttamente tramite raccomandata a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Vita

Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna

specificando la Divisione a cui il contratto fa riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto dovranno essere presentati alla Società i documenti di seguito specificati – fatta eccezione per quelli già prodotti in precedenza e ancora in corso di validità -, necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare con esattezza gli aventi diritto:

- richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso;
- fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica;
- comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica;

(i seguenti documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all'originale):

- certificato di morte dell'Assicurato;
- in caso di decesso a seguito di malattia:
- relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) oppure redatta su carta semplice fornendo tutte le informazioni previste dal modulo stesso;
- cartelle cliniche e accertamenti sanitari effettuati, relativi a eventuali ricoveri in ospedale o case di cura, con particolare riferimento al documento contenente la diagnosi della malattia sulla causa che ha portato al decesso dell'Assicurato;
- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia:
- documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria (provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve

essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi;

 Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, dell'adempimento degli obblighi di natura fiscale o derivanti dalla normativa antiriciclaggio e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo e l'adempimento degli obblighi di natura fiscale, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa o dal completamento della stessa.

Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° co., c.c.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o il competente Intermediario incaricato dalla Società o tramite accredito su conto corrente bancario dell'avente diritto.

<u>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita – ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in dieci anni</u> da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

La normativa vigente prevede che gli importi dovuti dalla Società che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, se non adeguatamente sospeso o interrotto, siano devoluti ad un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923 del Codice Civile).

ART. 22 IMPOSTE E TASSE

Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

- ART. 24 ASSICURAZIONI A.V. (adeguamento volontario)

La Società può proporre al Contraente di aderire - agli anniversari della data di decorrenza - ad un adeguamento volontario del contratto, aumentando l'importo complessivo del capitale assicurato dalla garanzia principale e del relativo premio annuo dovuto per la durata residua del contratto stesso.

L'adeguamento volontario del contratto avviene mediante l'adesione ad un'assicurazione A.V. e comporta la sottoscrizione, da parte del Contraente e dell'Assicurato, di un'apposita appendice di adeguamento firmata dalla Società. L'appendice di adeguamento viene emessa nella stessa forma tariffaria dell'assicurazione principale.

L'adesione all'assicurazione A.V. è subordinata al buono stato di salute dell'Assicurato, attestato mediante dichiarazione da quest'ultimo sottoscritta.

In caso di adesione, le garanzie relative all'assicurazione A.V. entrano in vigore alle ore 24,00 dell'anniversario considerato (decorrenza dell'assicurazione A.V.) o del giorno, se successivo, di versamento della prima rata del premio annuo relativo all'assicurazione A.V. stessa.

Ciascuna assicurazione A.V. è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione, fermo il riferimento alle prestazioni, al premio, alla decorrenza e alla durata dell'assicurazione A.V. stessa, quali risultano dalla relativa appendice di adeguamento. In ogni caso, il premio dell'assicurazione A.V. diventa parte integrante del premio complessivamente dovuto dal Contraente.

- ART. 25 GARANZIE COMPLEMENTARI

(Assicurazione complementare valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Il Contraente può chiedere alla Società l'abbinamento alla garanzia principale di una delle garanzie complementari per il caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio, sotto descritta:

- 1. <u>Garanzia Complementare</u> per morte derivante da Infortunio (duplice protezione): la Società pagherà ai Beneficiari, insieme al capitale assicurato dalla garanzia principale, un ulteriore capitale, pari al capitale assicurato dalla garanzia principale, indicato in polizza, al decesso dell'Assicurato se l'evento verificatosi nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore e la data di scadenza del contratto sarà conseguente ad infortunio;
- 2. Garanzia Complementare per morte derivante da Infortunio o da Infortunio conseguente a incidente stradale (triplice protezione): la Società pagherà ai Beneficiari, insieme al capitale assicurato dalla garanzia principale, un ulteriore capitale, pari al capitale assicurato dalla garanzia principale, indicato in polizza, immediatamente dopo il decesso dell'Assicurato se l'evento verificatosi nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore e la data di scadenza del contratto sarà conseguente ad Infortunio. Qualora l'infortunio mortale dell'Assicurato sia conseguente ad incidente stradale, tale capitale aggiuntivo viene raddoppiato. Per Infortunio conseguente ad incidente stradale va inteso quello direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione esclusi quelli ferroviari che avvenga su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Il capitale assicurato con le presenti garanzie è di ammontare costante e non è soggetto agli adeguamenti eventualmente applicati alle prestazioni dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

L'abbinamento di una delle garanzie complementari comporta per il Contraente il versamento di un premio annuo supplementare costante, non soggetto agli adeguamenti eventualmente applicati al premio annuo dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

Il Contraente verserà il corrispondente premio supplementare annuo non oltre la data dell'eventuale premorienza dell'Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di interrompere i pagamenti dei premi supplementari annui <u>risolvendo la presente</u> garanzia complementare dandone comunicazione-alla Società con lettera raccomandata entro i 90 giorni che precedono un anniversario della data di decorrenza del contratto. La garanzia cessa con effetto dalle ore 24,00 dell'anniversario considerato.

Alla scadenza del contratto, senza che si sia verificato l'Infortunio, l'assicurazione relativa alle garanzie complementari si estinguerà e nulla sarà dovuto dalla Società alla quale resteranno i premi supplementari versati.

Numero, decorrenza, durata e scadenza del contratto al quale la presente assicurazione complementare è abbinata, identità del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, importo del capitale aggiuntivo assicurato coincidono con quelli indicati in polizza. Il premio supplementare dovuto è già incluso nei premi di rata esposti su detto documento.

25.1 Definizione di Infortunio

È considerato Infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurato.

25.2 Decesso successivo all'infortunio

La somma assicurata viene corrisposta per l'evento mortale che si verifichi non oltre un anno dalla data dell'Infortunio purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva e sull'esito letale non abbiano influito condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute all'Infortunio, e sempre che a tale data sia in vigore l'assicurazione complementare.

25.3 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla presente garanzia complementare tutti i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da quanto previsto al precedente Art. 11, nonché da:

- stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni, partecipazione a risse o ad azioni delittuose;
- pratica di sport o attività pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica
 pesante, lotta, tiro con armi da fuoco, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico,
 discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai,
 arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in
 genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.), anche se svolti a
 carattere ricreativo.

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse, la corrispondente prestazione non è dovuta; l'assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.

25.4 Estinzione della garanzia complementare

L'assicurazione complementare si estingue:

- in caso di risoluzione dell'assicurazione principale o di mancato pagamento del premio ad essa relativo;
- in caso di mancato pagamento dei premi supplementari relativi alla garanzia complementare nei termini sopra previsti.

25.5 Connessione all'Assicurazione principale

Alle garanzie complementari, per quanto non disciplinato dal presente Art. 25, si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano l'assicurazione principale prevista dal presente contratto, in quanto compatibili e non derogate dalle norme di cui al presente articolo.

ART. 26 GARANZIA ACCESSORIA – GARANZIA DI FAMIGLIA ("G.F.") (Assicurazione accessoria valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Il Contraente può chiedere alla Società l'abbinamento alla garanzia principale della garanzia accessoria "Garanzia di Famiglia" (G.F.), con cui la Società garantisce, insieme al capitale assicurato per l'assicurazione principale, la corresponsione di un capitale, indicato in polizza, al momento in cui si verifichi il decesso della persona indicata quale Secondo Assicurato in polizza, purché:

- <u>il decesso sia avvenuto contemporaneamente o successivamente alla morte dell'Assicurato oppure nelle 24</u> ore immediatamente precedenti la morte dell'Assicurato, e mentre è in vigore l'assicurazione accessoria,
- <u>al momento del decesso del Secondo Assicurato sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dall'Assicurato e dal Secondo Assicurato stesso</u>

altrimenti, alla scadenza contrattuale l'assicurazione accessoria si risolve ed <u>i relativi premi pagati restano</u> acquisiti alla Società.

Per il capitale assicurato con la presente garanzia il beneficio è attribuito, in parti uguali, ai figli nati e nascituri della coppia sopra definita.

Il capitale assicurato con la presente garanzia, pari al capitale assicurato per l'assicurazione principale con il limite massimo di 150.000,00 euro, è di ammontare costante e non è soggetto agli adeguamenti eventualmente applicati alle prestazioni dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

L'abbinamento della garanzia accessoria comporta per il Contraente il versamento di un premio annuo supplementare costante non soggetto agli adeguamenti eventualmente applicati al premio annuo dell'assicurazione principale di cui al precedente Art. 24.

Il corrispondente premio supplementare annuo è dovuto purché siano contemporaneamente in vita l'Assicurato e il Secondo Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di interrompere i pagamenti dei premi supplementari annui <u>dandone comunicazione</u> <u>alla Società con lettera raccomandata entro i 90 giorni che precedono un anniversario della data di decorrenza del contratto. La garanzia cessa con effetto dalle ore 24,00 dell'anniversario considerato.</u>

Numero, decorrenza, durata e scadenza del contratto al quale la presente assicurazione accessoria è abbinata, identità del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario, importo del capitale aggiuntivo assicurato coincidono con quelli indicati in polizza. Il premio supplementare dovuto è già incluso nei premi di rata esposti su detto documento.

26.1 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla presente garanzia accessoria tutti i casi di decesso del Secondo Assicurato derivanti direttamente o indirettamente da:

- malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente l'entrata in vigore dell'assicurazione;
- dolo del Contraente o dei Beneficiari o dell'Assicurato:
- partecipazione del Secondo Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Secondo Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o qualsiasi operazione militare;
- atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile, a cui il Secondo Assicurato non ha preso parte attiva:
 - 1) nel caso in cui tali situazioni fossero già esistenti al momento dell'arrivo del Secondo Assicurato nel territorio di accadimento

oppure

- 2) nel caso in cui il Secondo Assicurato si trovasse nel territorio di accadimento all'inizio delle ostilità ed il decesso avvenisse dopo 14 giorni dall'inizio delle stesse;
- eventi causati da: contaminazioni chimiche, armi nucleari, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali il Secondo Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con possesso di patente scaduta da non più di dodici mesi;
- incidente di volo, se il Secondo Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se il Secondo Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- atti contro la persona del Secondo Assicurato compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio o malattia ovvero per i quali non esista prova di prescrizione o di consiglio di un medico;

- lo svolgimento di un'attività sportiva diversa da: atletica leggera (mezzofondo, fondo, marcia, maratona, corsa campestre, velocità, lanci, salti, eptathlon, decathlon), badminton, baseball, biathlon, biliardo sportivo, bocce, bowling, curling, birilli, bridge dama, scacchi; caccia, calcio, calcio a cinque, calcio a sette, calcio a otto, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, canoa, canottaggio, cultura fisica, danza, equitazione, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, twirling, golf, nuoto, nuoto sincronizzato, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, beach volley, pattinaggio sul ghiaccio, pattinaggio a rotelle, pattinaggio artistico ed altre specialità di figure, pentathlon moderno, pesca sportiva esclusa altura, pesistica, scherma, sci esclusi percorsi fuori tracciato, sci di fondo, snowboard esclusi percorsi fuori tracciato, softball, squash, tamburello, tennis, tennis da tavolo, triathlon, escursionismo alpino, footing, cricket, vela, tutte esercitate in forma dilettantistica;
- lo svolgimento di un'attività professionale diversa da: addetto alla portineria, addetto ad impresa di pulizie, agente di assicurazioni, agente di commercio, agricoltore, allevatore, agronomo, albergatore o operatore turistico, ambulante, amministratore, architetto, artista/letterario, attore, autista bus autoferrotranviere, autotrasportatore (escluso il trasporto di infiammabili/esplosivi/tossici), avvocato, barbiere/parrucchiere, barista, benestante, bidello, biologo, calzolaio, capo-mastro, capo operaio, carrozziere, casalinga, chimico addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, collaboratore commercialista. commerciante (escluso il commercio di materiali domestico. commesso/cameriere, conciatore, consulente, cuoco/pizzaiolo, dirigente, elettrauto, elettricista impianti domestici, elettrotecnico, esercente, estetista, fabbro, falegname, farmacista, fisico non esposto a radiazioni, fisioterapista, fonditore, fotografo, funzionario, geometra, gestore/addetto carburanti, grafico, hostess/steward di terra, idraulico, impiegato, imprenditore, infermiere non operativo in reparto infettivi, ingegnere non minerario, insegnante, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, libero professionista, macchinista ferroviere, macellaio, magistrato/procuratore, meccanico, medico/medico chirurgo, medico dentista, medico radiologo, ministro del culto, musicista, negoziante, notaio, odontotecnico, operatore ecologico, ostetrica, panettiere/pasticciere, pensionato, pittore, postino, ristoratore, sarto, scenografo, studente, tappezziere, taxista, tipografo, titolare d'azienda, veterinario, artigiano o operaio senza uso di macchine mordenti, macchine utensili a moto circolare uniforme (ad esempio: trapano, fresalesatrice, tornio), macchine utensili a moto rettilineo alternato (ad esempio: rettificatrice per piani, piallatrice, limatrice, stozzatrice), artigiano o operaio senza accesso a tetti, impalcature, ponteggi, tralicci, pozzi o miniere e senza contatto con materiali esplosivi, appartenente alle forze armate che non naviga né vola e che svolge la propria attività all'interno del territorio della Repubblica italiana (con esclusione di consolati ed ambasciate), appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani/Guardia carceraria/Guardia forestale quando svolgono mansioni amministrative o di pattugliamento.

In caso di decesso del Secondo Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse, la corrispondente prestazione non è dovuta; l'assicurazione stessa si risolve ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.

26.2 Estinzione della garanzia accessoria

L'assicurazione accessoria si estingue:

- in caso di risoluzione dell'assicurazione principale o di mancato pagamento del premio ad essa relativo, salvo il caso in cui il pagamento stesso termina in conseguenza del decesso dell'Assicurato;
- in caso di mancato pagamento dei premi supplementari relativi alla garanzia accessoria nei termini sopra previsti.

26.3 Connessione all'Assicurazione principale

Alla garanzia accessoria, per quanto non disciplinato dal presente Art. 26, si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano l'assicurazione principale prevista dal presente contratto, in quanto compatibili e non derogate dalle norme di cui al presente articolo.

ALLEGATO A

Sulla Polizza sarà indicata la combinazione tariffaria derivante dai seguenti 3 parametri:

- 1. stato tabagico dell'Assicurato (Fumatore o Non Fumatore)
- 2. capitale complessivamente assicurato (intendendo per tale il cumulo di capitali assicurati anche con altri contratti Vita con valutazione del rischio stipulati con la Società)
- 3. livello accertamenti sanitari scelto dal Contraente (laddove il capitale complessivamente assicurabile sia in una fascia inferiore a 400.000,00 euro) o previsto dalla Compagnia.

	Assicurati Fumatori (tariffa US20017F)			Assicurati Non Fumatori (tariffa US20017NF)			
Livello	Capitale complessivamente Assicurato (euro)						
accertamenti sanitari	sanitari Fino a 25	Da 250.000,01 a 399.999,99	Da 400.000,00	Fino a 250.000,00	Da 250.000,01 a 399.999,99	Da 400.000,00	
	COMBINAZIONE						
Argento	Argento Fumatore	-	-	Argento Non Fumatore	-	-	
Oro	Oro Fumatore	Oro Fumatore	-	Oro Non Fumatore	Oro Non Fumatore	-	
Platino	Platino Fumatore	Platino Fumatore	Platino Fumatore	Platino Non Fumatore	Platino Non Fumatore	Platino Non Fumatore	

dove:

	Accertamenti sanitari richiesti dalla Società per la valutazione del rischio
	Visita medica e test HIV
	Nel caso in cui l'Assicurato, previo assenso della Società, decida di non sottoporsi a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti:
Argento (Livello 1)	Questionario sanitario (con i periodi di carenza previsti dall'Art. 12 delle presenti Condizioni di Assicurazione)
	Per assicurati con età assicurabile di ingresso in assicurazione superiore a 60 anni e/o età a scadenza superiore ad anni 70: è sempre obbligatoria la visita medica.
Oro (Livello 2)	Visita medica + accertamenti sanitari relativi al Livello 2 (elenco di accertamenti fornito dalla Società)
Platino (Livello 3)	Visita medica + accertamenti sanitari relativi al Livello 3 (elenco di accertamenti fornito dalla Società)

GLOSSARIO

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2017

Anno: Periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

Anno assicurativo: Periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Assicurazione temporanea caso morte: Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale: Vedi "prestazione".

Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono limitate.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Costi: Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Dichiarazioni: Informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato prima della stipulazione o nel corso del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.

Durata contrattuale: L'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto e quella di scadenza dello stesso.

Esclusioni: Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Garanzia complementare e/o accessoria: Garanzia di puro rischio abbinata facoltativamente o obbligatoriamente alla garanzia principale.

Garanzia principale: Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali siano causa diretta ed esclusiva della morte dell'Assicurato.

Interessi di frazionamento: In caso di rateazione del premio annuo, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio.

Intermediario: Persona fisica o Società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo (dal 1° gennaio 2013 **IVASS**).

IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1º gennaio 2013.

Liquidazione: Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta.

Liti transfrontaliere: Controversie tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio annuo: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio frazionato: Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti interessi di frazionamento.

Premio supplementare: Premio dovuto per le eventuali garanzie complementari e/o accessorie.

Premio unico: Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Puro rischio: Rischio attinente alla vita dell'assicurato quale il decesso. Il pagamento delle prestazioni è previsto esclusivamente al verificarsi di tale evento.

Questionario sanitario: Serie di domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza: Documento rilasciato dalla Società che prova l'avvenuto pagamento.

Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene con le modalità previste dalle condizioni di assicurazione.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Rischio demografico: Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e all'attività finanziaria in cui essa viene investita.

Scheda contrattuale: vedi "polizza".

Sinistro: Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze che prevedono valutazione del rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).



Proposta n.	Tariffa
Agenzia	
Agenzia Cod. Agenzia	Cod. Subagenzia Cod. Rroduttore
Contraente persona giuridica	
Ragione Sociale	Cod. Fiscale
Attività	Tipo Cliente
Indirizzo	
CAP Località	Provincia
Codice IBAN	
Contraente persona fisica	
Cognome e Nome	Sesso Data di nascita
Luogo di nascita Professione	Tipo Cliente
Indirizzo del domicilio	
CAP Località	Provincia
Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio)	
C.A.P. Località	Provincia
Codice IBAN	
Codice Fiscale Documento di riconoscimento	Numero
Rilasciato da Località di rilascio	Data di rilascio
Legale Rappresentante	
Cognome e Nome	Sesso Data di nascita
Luogo di nascita Professione	Tipo Cliente
Indirizzo del domicilio	I
CAP Località	Provincia
Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio)	
C.A.P. Località	Provincia
Codice Fiscale Documento di riconoscimento	Numero
Rilasciato da Località di rilascio	Data di rilascio



Segue Proposta n.				\wedge		
Assicurando (nel caso in cui sia div	verso dal Contraente)					
Cognome e Nome				Sessø /	Data di nascita	
Luogo di nascita	Professione		Tipo Cliente			
Indirizzo del domicilio						
CAP Località				/	Provincia	
Indirizzo di residenza (se diverso dal domicili	0)					
CAP Località					Provincia	
Codice Fiscale	Documento di ricc	noscimento		Numero		
Rilasciato da	Località di rilascio			<u> </u>	Data di rilascio	
Secondo Assicurando/Ragazzo (s	se la tariffa lo prevede)					
Cognome e Nome				Sesso	Data di nascita	
Luogo di nascita			Codice Fiscale			
Indirizzo di residenza						
CAP Località			<u> </u>		Provincia	
Beneficiari (in caso di vita dell'Assid	curando))				
Beneficiari (in caso di morte dell'As	sicurando) — —					
						
Parafisiani dal accordo Actionne	مام راب محمد مان بالم	d- M	\ o o i o \			
Beneficiari del secondo Assicurat	indo (in caso di vita dei	Secondo F	ASSICUIAIIUO)			
Beneficiari del secondo Assicurar	ndo (in case di morte d	lel secondo	n Assicurando)			
Deficial del secondo Assicular	ildo (ili caso di mone c	iei secondo	J Assiculation			
Caratteristiche contrattuali prodo	tto					
Percentuale di potenziamento cas	so morte/ Garanzie co	mplement	tari/ Garanzie Acc	essorie		
□ Potenziamento □ 50% □ 100% □ Garaozia accessoria "Garanzia di Famigli		□ Garanzia	complementare infortu	ıni	e stradale	
Premio 1ª rata da versare						
Garanzia base Sovrappremi	Garanzia comp	elementare	Garanzia accessoria	Prem	io netto	
Interessi di frazionamento Imposte su comp	lementare Costi di emissi	one	Diritti di Quietanza I	Prem	iio lordo	



Segue Proposta n.						
Rate successive - a parti	re dal					
Garanzia base	Sovrappremi	Garanzia complementare	Garanzia accessoria	Premio netto		
Interessi di frazionamento	Imposte su complementare	Costi di emissione	Diritti di Quietanza	Premio lorato		
Spese trattenute in caso di	rimborso del premio	1	Costi di emissione trattenuti	in case di recesso		
Decorrenza e durata del d	contratto, periodicità e frazior	namento del premio				
Decorrenza Dur	rata (anni) Periodicità	à Frazionamento Dura	ata pagamento premi	Decrescenza		
Prestazione/Attivazione a	addebito diretto SDD (Sepa D	irect Debit)/Attivazione Pia	no riscatti parziali progran	nmati		
	eazione Rendita Percentua	ale reversibilità rendita	□ Richiesta di attivazione i □ Richiesta di attivazione i Programmati , %	\ / /		
Convenzione / Classe	Description :		1	Matricala		
Codice Conv. Cod. pa	ag. Descrizione		Azienda	Matricola Classe		
	Qı	uestionario Professio	nale			
E' esposto ai segue	enti pericoli?					
(in caso affermativo inc	dicare una sola risposta)		4/0			
Accesso ad impalca	ture/ponteggi/tralicci <= 15m	□ Lavori c	on macchinari pericolosi			
Accesso ad impalca	ture/ponteggi/tralicci anche >	15m Dvolge	mansioni solo ed esclusiva	mente in ufficio		
Contatto con materi	ali esplosivi					
Altro						
	1	Questionario sanitario				
	Avvertenze re	elative alla comp il azione de	l questionario			
- Le dichiarazioni n	on veritiere, inesatte o r ste per la conclusione de	eticenti rese dall'Assic	urando o dal soggetto	la prestazione:		
- prima della sottoso	crizione del questionario,	l'Assicurando e il sodo	netto di cui al punto pre	ecedente deve verificare		
l'esattezza delle di	chiarazioni riportate nel d	questionario;				
- anche nei casi no	on espressamente previs	sti dalla Società, l'Assi	curando può chiedere	di essere sottoposto a		
- si invita a leggere	relative spese a totale su attentamente l'articolo re	lo canco per certilicare lativo alle carenze ripo	rtato nelle Condizioni d	.e; li Assicurazione		
oa a loggoro						
L'Assicurando)				
	tto uso di tabacco ne gli ul	ltimi 24 mesi?		□ No □ Si		
(in caso di risposta affe	ermativa indicare)					
Quale?		Da quando?	Quantitativo gi	ornaliero		
Se previsto nella forma tariffaria prescelta, in caso di risposta negativa alla precedente domanda, i sottoscritti						
	rando dichiarano che:	Jaco ai nopodia no	ganta ana procedente	domaina, i dollodomii		
a) hanna praga vision		di non fumatora" dalla (`andi - iani di ∧asiaura-ia	2001		

- a) hanno preso yrsione dell'articolo "Definizione di non fumatore" delle Condizioni di Assicurazione;
- b) l'Assicurando non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di
- sotto crizione della proposta e della presente dichiarazione; c) pertanto sussiste il requisito che consente al Contraente di beneficiare della riduzione di premio riservata agli Assicurandi non fumatori;
- d) qualora l'Assicurando iòizi o ricominci a fumare, anche sporadicamente, provvederanno a darne comunicazione scritta alla Società entro 30 giorni mediante raccomandata affinché la Società possa agire come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

I sottoscritti Assicurando e Contraente dichiarano inoltre di essere consapevoli che:

- le presenti dichiarazioni sono elementi determinanti ai fini della valutazione del rischio da parte della Società e formano la base del contratto, costituendo parte integrante della polizza;
- la Società agirà come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, qualora nel corso della durata contrattuale le presenti dichiarazioni risultino inesatte, oppure vengano riscontrate reticenze in relazione alla comunicazione di cui al precedente punto d).



Segue Proposta n. 1) Ha mai praticato esami clinici, dai quali sia emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma negli ultimi 5 anni? □ Si □ No (in caso di risposta affermativa indicare quale) Analisi delle urine Markers per le epatiti Colposcopia Pap-test Ecocardiogramma Prove di funzionalità respiratoria Ecografia Radiografia Ricerca di sangue nelle feci Elettrocardiogramma Esami del sangue Teleradiogramma Esami oculistici Test HIV (o similari) Mammografia Altro tipo di esame clinico 2) Ha sofferto o soffre (oppure è stato ricoverato in case di cura, ospedali, ecc.) per una delle seguenti a) Malattie dell'apparato respiratorio □ No (in caso di risposta affermativa indicare quale) Adenoidi (operate e guarite) Pneumotorace Poliposi corde vocali (operata e guarita) Asma bronchiale Roliposi nasale (operata e guarita) Bronchiti (guarite da almeno 3 mesi) Polmoniti e broncopolmoniti (guarite da almeno 6 mesi) Bronchite cronica Rinite allergica e vasomotoria Bronchiectasie Silicosi Enfisema polmonare Fibrosi cistica Tonsillectomia Fibrosi polmonare Faxingiti. Laringiti Otiti (guarite da almeno 3 mesi) Pleuriti (guarite da almeno 3 mesi) Sinusiti Tracheiti Pneumoconiosi Altre malattie infettive prime vie aeree Malattie dell'apparato respiratorio in corso/Altre malattie dell'apparato respiratorio b) Malattie dell'apparato cardiocircolatorio □ No □ Si (in caso di risposta affermativa Indicare quale) Aritmie (es. morbo di Wolff Parkinson-White, ecc.) **Flebite** Cardiopatie congenite Tromboflebite Infarto miocardico Trombosi Cardiomiopatia ischemica Embolia polmonare Angina stabile Altre malattie tromboemboliche venose Angina/instabile Insufficienza cardiaca Altre cardiopatie ischemiche Ipertensione arteriosa Ictus emorragico Ipertensione polmonare Ictus ischemico Miocardiopatie (es. dilatativa, ipertrofica, ecc.) Emorragia cerebrate e cerebellare Pericardite (guarita da almeno 1 anno) Emorragia subaracnoidea Valvulopatie (es. aortica, mitralica, polmon., tricuspide ecc.) Leucoencefalopatia multinfartuale Varici arti inferiori non complicate Vasculopatie periferiche (arti inf., sup., renali, ecc.) Altre cerebropatie vascolari Malattie dell'apparato cardiocircolatorio in corso/Altre malattie dell'apparato cardiocircolatorio



jue Proposta n.					
c) Malattie neurologiche e	psichiatriche			/ □No <u></u>	□ Si
(in caso di risposta affermativa ind	licare quale)				>
Cefalee non complicate			Neuropatia periferica		
Demenze			Polimiosite		/ /
Epilessia			Psicosi		
Meningoencefaliti			Sclerosi multipla		
Meningiti			Sindrome ansiosa		/
Miastenia			Sindrome di Guillain Barrè	(guarita da almeno 1	anno)
Morbo di Parkinson			Sindromi depressive		
Malattie neurologiche e psi	ichiatriche in corso/Al	tre ma	lattie neurologiche e psichi	atriche	
d) Malattie endocrine e m	netaboliche			□ No	□ Si
(in caso di risposta affermativa ind	licare quale)				
Diabete			Dislipidemie miste	>	
Gotta			Altre malattie dislipidemi		
Ipercolesterolemia			Interv. chirur. su gonadi, ipofi	isi, paratiroidi, surrene,	tiroide
Ipertrigliceridemia			lpo e iperfunz. di gonadi, ipofi	si, paratiroidi, surrene, ti	roide
Malattie endocrine e metab	ooliche in corso/Altre	malatti	e endocrine e metaboliche		
(in caso di risposta affermativa ind		/	la o Wisian a ronala aran	·	
Adenoma prostatico (opera			Insufficienza renale cron	ira	
Balanite e balanopostite (guarite			Malformazioni uterine		
Bartolinite (guarita da alme			Metrite (guarita da almer	no 3 mesi)	
Calcolosi renale complicata		7 .	Mefriti interstiziali	······································	
Calcolosi renale non complicata			Nefrectomia pregressa		
Cisti renali semplici			Epididimite		
Criptorchidismo (operato e	quarito)		Orchite		
Endometriosi			Ovarite (guarita da almei	no 3 mesi)	
Endometriti (guarite da alm	neno 3 mesi)		Pielonefrite acuta e pielit		
Fibromiomatosi mammella (o			Prostatite (guarita da alm		
Fibromiomatosi/uterina (op			Rene policistico	,	
Fibromiomatosi uterina (no			Sindrome nefrosica		
Fimosi	7		Varicocele		
Glomerylonefriti			Vulvite e vaginite (guarite	a da almeno 3 mesi)	 \
Idrocele					<u></u>
	<u> </u>		Asportazione cisti ovarica		
NA = 1 = /44; = = = /= 1/2 = Z = = Z = 4 = \			4: - - - - - -		
Malattie dell'apparato uro-c	genitale in corso/Altre	malat	tie dell'apparato uro-genita	ie	



Segue Proposta n. f) Malattie dell'apparato digerente (in caso di risposta affermativa indicare quale) Gastrite Appendicite (operata e guarita) Gastroenteriti (guarite) Ascesso anale Morbo di Crohn Calcolosi colecistica (operata e guarita senza complicanze) Megacolon Cirrosi epatica Pancreatite acuta (guarita) Colite ulcerosa Colon irritabile Pancreatiti croniche/ Poliposi del colon (con esame istologico negativo) Diverticolosi del colon Ragade anale Emorroidi Sindromi da malassorbimento Epatite A (guarita) Splenectomia origine traumatica Epatopatie croniche (epatiti B, C) Ulcera gastro-duodenale Ernia iatale, inguinale, ombelicale Volvolø intestinale Esofagite Fistola anale Malattie dell'apparato digerente in corso/Altre malattie dell'apparato digerente □ Si g) Tumori □ No (in caso di risposta affermativa indicare quale) Trattamenti chirurgici Tumori maligni Trattamenti radianti Trattamenti chemioterapici Altro □ No □ Si h) Altro (in caso di risposta affermativa indicare quale) Aborto spontaneo prima gravidanza Leucemia Trombocitosi **AIDS** Artrite Anemia aplastica Cataratta Poliglobulia Cheratite (guarita da almeno

ß mesi) Altre malattie ematologiche Colera (guarito) Mononucleosi (guarita) Congiuntivite (guarita da almeno 3 mesi) Osteoartrosi Patologia discale del rachide (ernia del disco) Osteomielite (guarita) Malattie esantematiche (quarite) Osteoporosi Pregresse fratture e traumi (senza postumi invalidanti) Parto naturale e cesareo Glaucoma > Poliomielite Artrite reumatoide Retinite (guarita da almeno 3 mesi) Lupus eritematoso sistemico Reumatismo articolare acuto Dermatomiosite Salmonellosi (guarita da almeno 3 mesi) Scleroderma Scoliosi, lordosi e cifosi (guarite da almeno3 mesi) Connettivite mista Lue (sifilide) Altre malattie autoimmuni Tifo (guarito) Anemie in genere Toxoplasmosi Favismo Tratto talassemico (anemia mediterranea portatore sano) Emofilia Tubercolosi Linfomi Vizi delle vista (miopia, presbiopia, astigmatismo) Trombocitopenia Altre malattie in corso/Altro



Seg	ue Proposta n.					
3)	Fa uso di alcolici?				_□ No	□ Si
	(in caso di risposta affermativa indicare	i consumi)				
	□ Uso moderato/2 bicchieri di v	vino ai pasti	□ Altro (indica	re)		
					(/, /	
	Ha mai fatto uso di sostanze s				V□ No⁄	∕ □ ` Si
	(in caso di risposta affermativa indicare)		1-0	D	\langle	
I	Quali?	Quando l'ultima volt	ta?	Da quando?		/
					/	/
5)	Gode di pensione d'invalidità	o ha prosontato dom	anda nor ottonor	120	I ∕□ No	I □ Si
	(in caso di risposta affermativa indicare			10.5	/ /	۵ ن
1	an sace a nepocia anomaliva maicare	monvaziono odiniana,				
				\rightarrow		
	Ha subito infortuni o ha s	sofferto di malattie	che hanno cà	usato postumi	✓ I □ No	I □ Si
	temporanei o permanenti? (in caso di risposta affermativa indicare	i nostumi)		$\overline{}$	110	- OI
ľ	an sace a neposta anomativa maicare	, postarni				
7)	Misure somatiche		~ / /			
<u> </u>	Peso	А	Utezza			
		(
Dic	hiarazioni dell'assicurando	\wedge				
1.	Nell'esercizio della sua prof	essione è esposto a	a rischi particola	ÿ ? □	No	□ Sì
	(alta tensione, radiazioni, gas,	acidi, esplosivi, veler	ni, lavori sotterrane	i, subacquei		
	o su impalcature, tetti, ponti, i			on macchine		
_	azionate a motore, guida di au	tocarri ed autotreni, ed	~ ` ` `			
	Quali?		Frequenza			
	Precisazioni		$\overline{}$			
)]			
2.	Pratica degli sport pericolos				No	□ Sì
	(pilotaggio aereo, deltaplano		alpinismo, nuoto	subacqueo,		
	motorismo, vela, pugilato, ecc.	.)	Francis			
	Quali?	/	Frequenza			
	Gare		Precisazioni			
						•
3.					No	□ Sì
	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	olosi per condizioni clir		militari?)		
	Quaii?	/	Freduenza			
			rroquonza			
	Precisazioni		Trequenza			
3.	Può fornire altre notizie rilev (prossimi viaggi in luoghi perico		ivi?		No	□ Sì

Revocabilità della proposta e recesso del Contraente

Il Contraente na diritto di revocare la presente proposta finché il contratto non sia concluso; ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di revoca o di recesso, previsto e regolato nel Fassicolo Informativo, deve essere esercitato per iscritto mediante lettera raccomandata da inviare a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna. La Società rimborserà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio complessivo eventualmente versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, dei costi di emissione trattenuti in caso di recesso e delle eventuali imposte.



ASSICURAZIONI			
Segue Proposta n.			
II/I sottoscritto/i dichiara/no di protezione dei dati personali consegnarne loro una copia e	aver ricevuto l'informativa privac), anche in nome e per conto d e di acconsentire, ai sensi degli ar almente sensibili) da parte del Tit	i e sensibili per finalità assicurative y di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in m degli altri interessati indicati nel contratto, di impe ticoli 23 e 26 del D. Lgs 196/03, al trattamento dei p olare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, n	egnarsi a propri dati
Firma del Contraente (*)	Firma dell'Assicurando (se di	verso dal Contraente) (*) Firma Secondo Assicurando (*)	r
dei prodotti offerti e nel o veritiere, esatte e complet riportate all'interno, assume • MI IMPEGNO ad accettare • PROSCIOLGO dal segreto altre persone alle quali la	questionario sanitario, necessario de e che non ho taciuta, omessa dendo ogni responsabilità delle rispo de e ritirare la polizza ed a corrispor do professionale e legale medici e da Società credesse in ogni tem cutore stesso o da chi per lui cor	e nella presente proposta, nel questionario sull'adece alla valutazione del rischio da parte della Socie a od alterata alcuna circostanza in relazione alle coste stesse, anche se scritte da altri. Indere l'intero premio di primo anno (art. 1924 C.C.). de Enti che possono o potranno avermi curato o visiono di rivolgersi per informazioni, ed acconsento municate ad altre persone ed Enti per le necessità i	età, sono domande sitato e le o che tali
 Il Contraente dichiara: di aver ricevuto dall'Inter Proposta, nei modi e t comportamento dell'interr commi 1 e 2, del Reg. Isva di aver ricevuto, letto e Nota Informativa, le Cond Glossario, contenuti nel 	rmediario assicurativo o visional empi previsti dalla nomaativa mediario (mod. 7A) e sui dati e ap n. 5 del 16/10/2006; compreso, prima della sottoscri dizioni di Assicurazione (compre	/ /	blighi di ill'art. 49, ca (**), la (**)) e il zione di
Il versamento del premio deve è autorizzato a incassare il pr effettuato, a scelta del Con trasferibilità, bonifico SCT (Se bancario o postale, oppure, ov	emio con la sottoscrizione della p traente, tramité: assegno, circo epa Credit Transfer) su conto co ve previsti, sistemi di pagamento e	nto della stipulazione del contratto, pertanto nessun presente proposta. Ogni versamento di premio dovr plare o bancario o postale, munito della clausola prrente bancario o postale oppure altri mezzi di pa	rà essere a di non
dai loro legal rappresen propria qualità (badre, ma (**) solo per contratti con pre	tanti (esercenti la potestà o tutore agre, tutore). stazioni rivalutabili. I Contraente sono stati da me ra	i o incapaci, il consenso e l'autorizzazione devono ess) mediante la propria sottoscrizione con la precisazion accolti. Firma dell'Agente	
		a garanzia dell'operato e dell'identità dei suoi collaborato	ori Data

Unipol

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0515077111 - fax +39 0517096584 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 www.unipolsai.com-www.unipolsai.it

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (4).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (<u>www.unipolsai.it</u>) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it.

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Note

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.
- relativi cloe a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell'interessato, per le finalità e nei rispetto delle disposizioni di legge e/o dell'autorizzazione generale n. 7 del Garante.

 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione del locatrollo interce per diviti è chiterio.
- coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione di controllo interno; per attività statistico-tariffarie.

 4) Ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identifa, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC suelli Attestati di Rischio destità da ANIA L'elenco completò è disposi a nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
- SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.

 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., www.unipol.it.
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046